



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 285 del 10/04/2026

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Rinnovo convenzione con l'A.O.U. Ruggi di Salerno per l'espletamento di consulenze in neonatologia da parte dei dirigenti medici di questa A.O.R.N.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/04/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE

Luigia Infante - UOC AFFARI GENERALI

Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere

Oggetto: Rinnovo convenzione con l'A.O.U. Ruggi di Salerno per l'espletamento di consulenze in neonatologia da parte dei dirigenti medici di questa A.O.R.N.

Il Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- questa A.O.R.N., con Deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 03/04/2025, ha disposto il rinnovo della convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, mediante la quale, quest'ultima, si avvale di prestazioni in neonatologia;
- tale accordo ha cessato i propri effetti il 16/02/2026;
- con nota prot. n. 4809 del 28/01/2026, acquisita da questa A.O.R.N. in pari data, al prot. n. 2893/e la medesima A.O.U. Ruggi ha chiesto il rinnovo di tale patto convenzionale per una ulteriore annualità, agli stessi patti e condizioni di quello adottato al precedente punto;
- la proponente U.O.C. ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, lettera a), del Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa AORN, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 112 del 01/02/2024, parere alla stipula ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimento;

Considerato e preso atto che

- la Direzione strategica di questa A.O.R.N., acquisiti i pareri di cui al precedente punto dai Direttori del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino e U.O.C. Neonatologia TIN/TNE, ha comunicato, con nota prot. n. 4061/U del 05/02/2026, la disponibilità al rinnovo dell'accordo di cui trattasi all'A.O.U. Ruggi di Salerno;
- l'azienda salernitana, ricevuto l'assenso di cui sopra, ha trasmesso, a mezzo PEC, in data 31/03/2026, sia l'accordo convenzionale firmato digitalmente che l'atto deliberativo n° 96 del 10/03/2026;

Precisato che

- l'attività di consulenza in premessa descritta sarà espletata in conformità del regolamento A.L.P.I. di questa A.O.R.N. vigente al momento dell'adozione del presente atto deliberativo;
- le prestazioni eseguite dallo *staff* medico, non supereranno i limiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n° 66/2003 e s.m.i.;
- il rinnovo dell'accordo è retto, precipuamente, da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi dell'art. 15 della legge n° 241/1990 e s.m.i. ed al fine di collaborare a garantire, in ambito regionale, il rispetto dei *LEA*;

Letto

l'allegato schema convenzionale di cui forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto

pertanto, di poter rinnovare convenzione finalizzata all'espletamento di consulenze in neonatologia presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria *San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona* di Salerno per una annualità, decorrente dal 01/04/2026;

Attestata

Deliberazione del Direttore Generale

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla divulgazione mediante l'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

PROPONE

- 1) di accogliere la richiesta dell'Azienda Ospedaliera Universitaria *San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona* di Salerno e, per l'effetto, rinnovare convenzione finalizzata all'espletamento di consulenze in neonatologia presso la medesima azienda salernitana;
- 2) di precisare che:
 - a) l'accordo ha efficacia per una annualità decorrente dal 01/04/2026 e per un massimo di 400 ore mensili;
 - b) l'attività di cui trattasi sarà svolta nel rispetto del D.Lgs. n° 66/2003, disciplinante l'orario di lavoro subordinato e che, dal compenso stabilito per tale attività, questa Azienda tratterrà quanto previsto dal regolamento A.L.P.I. vigente al momento dell'efficacia dell'accordo;
 - c) le attività in convenzione saranno subordinate e predisposte da parte dell'A.O. Ruggi a conferma dei turni mensili previsti presso questa Azienda e non dovranno superare i limiti di cui alla precedente lettera a);
- 3) di demandare al Direttore U.O.C. Neonatologia di questa A.O.R.N. il compito di vigilare sull'osservanza di quanto riportato al precedente punto 2) segnalando, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane e alla U.O.C. Affari Generali, eventuali comportamenti e/o inadempienze tenuti dai professionisti che svolgeranno le attività di cui trattasi che potrebbero causare disservizi alla U.O.C. di appartenenza e tali da costituire revoca e/o improseguibilità dell'accordo;
- 4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, al Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Programmazione e Controllo di Gestione, Neonatologia ed all'Azienda Ospedaliera Universitaria *Ruggi* di Salerno;
- 5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesi gli effetti già prodotti dall'accordo.

L'estensore
dr. Pasquale Cecere

IL DIRETTORE ad interim U.O.C. AFFARI GENERALI
dott.ssa Luigia Infante
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gennaro Volpe

individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 08/08/2025

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore ad interim U.O.C. Affari Generali dr.ssa Luigia Infante

Deliberazione del Direttore Generale

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario dott. Vincenzo Giordano (f.to digitalmente)
Il Direttore Amministrativo avv. Chiara Di Biase (f.to digitalmente)

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- 1) **ACCOGLIERE** la richiesta dell'Azienda Ospedaliera Universitaria *San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona* di Salerno e, per l'effetto, rinnovare convenzione finalizzata all'espletamento di consulenze in neonatologia presso la medesima azienda salernitana;
- 2) **PRECISARE CHE:**
 - a) l'accordo ha efficacia per una annualità decorrente dal 01/04/2026 e per un massimo di 400 ore mensili;
 - b) l'attività di cui trattasi sarà svolta nel rispetto del D.Lgs. n° 66/2003, disciplinante l'orario di lavoro subordinato e che, dal compenso stabilito per tale attività, questa Azienda tratterà quanto previsto dal regolamento A.L.P.I. vigente al momento della efficacia dell'accordo;
 - c) le attività in convenzione saranno subordinate e predisposte da parte dell'A.O. *Ruggi* a conferma dei turni mensili previsti presso questa Azienda e non dovranno superare i limiti di cui alla precedente lettera a);
- 3) **DEMANDARE** al Direttore U.O.C. Neonatologia di questa A.O.R.N. il compito di vigilare sull'osservanza di quanto riportato al precedente punto 2) segnalando, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane e alla U.O.C. Affari Generali, eventuali comportamenti e/o inadempienze tenuti dai professionisti che svolgeranno le attività di cui trattasi che potrebbero causare disservizi alla U.O.C. di appartenenza e tali da costituire revoca e/o improseguibilità dell'accordo;
- 4) **TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, al Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Programmazione e Controllo di Gestione, Neonatologia ed all'Azienda Ospedaliera Universitaria *Ruggi* di Salerno;
- 5) **RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesi gli effetti già prodotti dall'accordo.

Il Direttore Generale
dr. Gennaro Volpe



CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, con sede in via Palasciano, Caserta, cap. 81100 – codice fiscale e partita IVA 02201130610, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Gennaro Volpe, domiciliato presso la sede dello stesso Ente, di seguito denominata, per facilità di lettura, "Azienda",

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, Partita IVA 03020860650, con sede legale in Salerno, via San Leonardo in persona del legale rappresentante Direttore Generale p.t., domiciliato presso la sede dello stesso Ente di seguito denominata per semplicità di lettura "AOU".

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 01

Con il presente atto viene rinnovato, tra AOU e l'A.O.R.N. Caserta, l'accordo convenzionale avente ad oggetto l'esecuzione, da parte dei dirigenti medici neonatologi dell'A.O.R.N. Caserta, di prestazioni professionali a favore dell'AOU nella branca specialistica di neonatologia con emergenza neonatale presso il P.O. dell'AOU Ruggi.

Tali prestazioni verranno eseguite al di fuori dell'orario di servizio, in regime di attività libero professionale, nel rispetto del D.Lgs. n° 66/2003 e ss.mm.ii. disciplinante l'orario di lavoro subordinato, per un massimo complessivo di n. 400 (quattrocento) ore mensili.

Art. 02

- 1) Le prestazioni di cui all'art. 01 saranno contabilizzate a seguito di espressa dichiarazione e sottoscrizione degli accessi effettuati sul documento mensile prodotto mediante rilevazione elettronica (badge), dal Responsabile della U.O.C. Neonatologia dell'AOU.
- 2) L'attività di consulenza verrà resa dai dirigenti medici neonatologi dell'A.O.R.N. Caserta secondo un calendario prestabilito e negli orari concordati dalle rispettive Direzioni Sanitarie o strutture all'uopo delegate.
- 3) Per dette prestazioni l'AOU corrisponderà all' A.O.R.N. Caserta il compenso lordo onnicomprensivo anche delle spese relativo al tragitto di € 80,00 (ottanta/00) per ogni ora di consulenza effettuata, I.R.A.P. esclusa.
- 4) I Responsabile AOU di cui al punto 1) invieranno direttamente all'A.O.R.N. Caserta il resoconto mensile degli accessi effettuati, sottoscritto come sopra specificato, utilizzando il seguente indirizzo PEC protocollogenerale@ospedalecasertapec.it per l'emissione della relativa fattura. La corresponsione della somma indicata sarà liquidata mensilmente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.



- 5) L'A.O.R.N. Caserta provvederà, a sua volta, a corrispondere al personale interessato gli importi spettanti, in conformità al regolamento (interno) ALPI aziendale vigente al momento della stipula del presente patto.

Art. 03

- 1) I dirigenti medici individuati per l'attuazione del presente rapporto convenzionale, effettueranno le prestazioni dovute in regime di attività libero professionale presso l'AOU nel pieno rispetto delle attività che sono tenuti a prestare nell'azienda di appartenenza.
- 2) Nell'espletamento di tali prestazioni l'AOU curerà l'efficienza e la disponibilità dei mezzi tecnici necessari, del personale addetto all'assistenza tecnica, salvaguardando, comunque, l'autonomia professionale dei dirigenti neonatologi.
- 3) Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità professionale e la tutela legale per le prestazioni che saranno rese in esecuzione del presente accordo, saranno a carico dell'AOU, ai sensi delle norme e delle condizioni del CCNL vigente al momento dell'evento sinistroso.
- 4) Le parti si impegnano a trattare i dati personali, oggetto del presente Accordo, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, *Codice della privacy*) e ss.mm.ii., nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 5) Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati.
- 6) L'AOU e l'A.O.R.N. Caserta nell'esecuzione dei compiti affidati, si impegnano ad osservare le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, *formando adeguate garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE n.679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.*
- 7) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 04

L'AOU si impegna, preventivamente, a comunicare all' A.O.R.N. Caserta l'eventuale esposizione alle radiazioni ionizzanti del suo personale medico operante, in regime di convenzione, presso le proprie strutture ospedaliere, nonché la relativa classificazione al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.

Art. 05

La presente convenzione ha validità di un anno con decorrenza dal 16/02/2026 e potrà essere rinnovata o prorogata a seguito di formale accordo tra le parti.

Art. 06

- 1) Le parti si riservano il diritto di recedere dal presente patto in qualunque momento e senza alcuna motivazione, anche prima della data di cessazione dei suoi effetti, mediante comunicazione all'altra parte, con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la notifica e con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.



- 2) Nulla sarà dovuto per l'eventuale scioglimento anticipato, salvo l'integrale pagamento dell'attività effettivamente svolta dai professionisti interessati.
- 3) Eventuali modifiche al presente patto dovranno avvenire mediante le stesse modalità previste all'art. 5.

Art. 07

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e le spese conseguenti saranno a carico della parte richiedente.

Art. 08

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno esplicito riferimento alla normativa vigente e determinano il foro competente esclusivo di Santa Maria Capua Vetere ai sensi degli artt. 28 e 29 del c.p.c.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

per l'Azienda Ospedaliera
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di Caserta
Il Direttore U.O.C. Affari Generali

per l'AOU Salerno
Il Direttore Generale p.t.

Il Direttore Generale
Gennaro Volpe